

## ALLEGATO A

### DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

L'Appaltatore \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

#### DICHIARA

- 1) che tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'Ordine e dalle presenti Condizioni Generali sono stati considerati nel corrispettivo indicato nell'Ordine e, quindi, senza possibilità di chiedere compensi alcuno o rimborsi spese o indennità ulteriori;
- 2) di conoscere e di accettare gli articoli che costituiscono le Condizioni Generali dall'articolo 1 all'articolo 49, con riferimento all'oggetto dell'appalto e di aver posto particolare attenzione e di conoscere e di accettare, ai sensi degli articoli 1341 – 1342 - 1343 del codice civile, le clausole di cui agli articoli di seguito riportati:

#### PARTE GENERALE

**Articolo 1, con riferimento:** all'ordine di prevalenza previsto dal comma 5 e quello previsto dal comma 6 – all'efficacia delle deroghe prevista dal comma 7 e 8; all'efficacia della sottoscrizione dell'Ordine prevista dal comma 10 – all'applicabilità delle Condizioni Generali al subappaltatore, alla vigilanza sull'applicabilità in capo all'Appaltatore e alla responsabilità solidale di quest'ultimo, previsti dal comma 11.

**Articolo 2, con riferimento:** all'applicabilità della normativa e principi previsti dal Codice Etico e nel Modello 231 previsti dal comma 1 e 2 – alla facoltà di recesso nell'ipotesi di violazione.

**Articolo 4, con riferimento:** al trasferimento di eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione dell'Ordine previsto dal comma 6 – dalla previsione della richiesta di autorizzazione scritta prevista dal comma 7 – dalla manleva disciplinata dal comma 8 e dall'obbligo di consentire l'utilizzo previsto dal comma 8 – dalla previsione della manleva da qualsiasi pretesa o azione prevista comma 9 e comma 12 – dall'ipotesi di risoluzione disciplinata dal comma 13.

**Articolo 5, con riferimento:** all'obbligo di impiegare personale dipendente previsto dal comma 3 – all'obbligo di proseguimento dell'applicazione del CCNL anche dopo la scadenza dello stesso o nell'ipotesi di non adesione alle associazioni stipulanti il CCNL o nell'ipotesi di recesso previsto dal comma 5 – alla procedura prevista per l'ipotesi di mancato pagamento delle retribuzioni del personale e della possibilità del pagamento diretto previsto dal comma 6 – alla manleva prevista per la responsabilità solidale della legge Biaggi e dalla conseguente facoltà di trattenere le somme e dall'obbligo di trasmettere la documentazione necessaria per la verifica dell'adempimento al pagamento delle retribuzioni e

dell'applicabilità della disciplina anche ai subappaltatori previsti dal comma 7 – alla facoltà cdi richiedere la sostituzione delle risorse prevista dal comma 9.

**Articolo 8, con riferimento:** alla condizione prevista dalla consegna della documentazione a prova del pagamento degli obblighi posti a favore dei lavoratori sia dell'appaltatore che del subappaltatore che del compenso a quest'ultimo e della facoltà di sospendere i pagamenti previsti dal comma 5 e 6 – della facoltà di pagamento diretto del subappaltatore.

**Articolo 9, con riferimento:** alla previsione che il compenso si intende fisso ed invariabile e formulato al netto di IVA e di eventuali sconti, in euro, in deroga all'articolo 1664, comma 1, del codice civile – che l'affidamento deve intendersi con la modalità "a corpo" e "chiavi in mano" e che il compenso previsto nell'Ordine deve considerarsi aleatorio e comprensivo di tutti gli oneri, spese, mano d'opera, materiali e quant'altro dovesse essere necessario per eseguire a regola d'arte l'Attività previsti dal comma1 – sull'applicabilità e modalità della revisione periodica dei prezzi di cui al comma 3.

**Articolo 10, con riferimento:** all'obbligo di accettazione di un aumento o una diminuzione di 1/5 e ad eseguire le prestazioni complementari previsti dal comma 2 e 3.

**Articolo 11, con riferimento:** all'efficacia delle contestazioni e delle comunicazioni prevista dal comma 1 e 2.

**Articolo 12, con riferimento:** al contenuto della garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 e 2 – all'obbligo d'integrazione di cui al comma 3 – dalla previsione dell'incameramento nell'ipotesi di risoluzione disciplinata dal comma 7 – dall'obbligo di tenere valida ed efficace la garanzia – al rilascio di nuova garanzia nell'ipotesi l'istituto non sia in grado di onorare l'impegno di cui al comma 9 – sulla facoltà di stipulare la polizza in caso di mancata consegna da parte dell'appaltatore attribuita al comma 11.

**Articolo 13, con riferimento:** all'obbligo di riservatezza secondo le modalità indicate dal comma 1 e 2 – dalla previsione di risoluzione nell'ipotesi di inadempimento di cui al comma 3.

**Articolo 14, con riferimento:** alla possibilità dell'Appaltatore di richiedere la sola proroga dei termini per ritardi imputabili alla stazione appaltante ed esclusione degli effetti indotti e della rinuncia ad indennizzi o compensi aggiuntivi disciplinati dal comma 1 e 4.

**Articolo 15, con riferimento:** al divieto di cessione previsto dal comma1 – dalla previsione di recesso nell'ipotesi di subappalto non autorizzato di cui al comma 2 – alla previsione dell'unico responsabile dell'Appaltatore nell'ipotesi di subappalto autorizzato e dalla garanzia posta in capo all'Appaltatore del rispetto delle Condizioni Generali e dell'Ordine e da quella dell'eliminazione dell'inadempimento del subappaltatore previsti dal comma 4 e 5 – alla sospensione dei pagamenti in difetto di invio della documentazione e dalla conseguente rinuncia ad indennizzi, risarcimento danni o interessi disciplinati dal comma 8 - al divieto di cessione e di conferimento procure o mandati all'incasso di cui al comma 12 e 13.

**Articolo 16, con riferimento:** all'esonero di responsabilità in capo alla stazione appaltante e alla piena responsabilità dell'Appaltatore previsti rispettivamente dal comma 1 e 2.

**Articolo 17, con riferimento:** al divieto di variazioni posto in capo all'Appaltatore previsto al comma 1 e alla rinuncia al compenso per le variazioni per quelle autorizzate come disciplinato dal comma 2 – alla facoltà della stazione appaltante di introdurre variazioni o aggiunte di cui al comma 3 e alla conseguente rinuncia a compensi o indennità e dalla impossibilità di invocare le stesse quale giustificazione nell'ipotesi di esito negativo disciplina dal comma 4.

**Articolo 18, con riferimento:** al recupero del tempo perduto, nell'ipotesi di scioperi previsto dal comma 2.

**Articolo 19 e Articolo 20, con riferimento:** alla facoltà riconosciuta alla stazione appaltante di recedere a insindacabile giudizio e della relativa procedura e degli effetti, con particolare deroga all'articolo 1671 codice civile previsti dai commi 1,2,3 e 4 dell'articolo 19 e dal comma 1 dell'articolo 20 - dall'esclusione del recesso dell'Appaltatore previsto dal comma 5 dell'articolo 19 e dall'obbligo di inserimento di analoga facoltà nei contratti dei subappaltati e/o subcontratti di cui al comma 6 dell'articolo 19.

**Articolo 21, con riferimento:** alla determinazione delle ipotesi per l'applicazione della penalità di cui alla lettera a) sino alla lettera d), dall'ammontare dell'importo e dalla facoltà di detrazione dalla cauzione previsti dal comma 1 e 2.

**Articolo 22, con riferimento:** alla determinazione delle ipotesi di risoluzione previsti con il richiamo agli articoli delle Condizioni Generali e da quelle introdotte dalla lettera a) alla lettera W) di cui al comma 1.1 – ai relativi effetti disciplinati dal comma 1.4 – alla disciplina prevista per fatti imputabili alla stazione appaltante con particolare riferimento alle rinuncia dell'Appaltatore e all'impegno relativamente all'azione di cui al comma 2.1 e 2.2 – all'effetto in caso di mancato esercizio della risoluzione come previsto dal comma 3 – dalla facoltà di deferimento attribuita alla stazione appaltante prevista nell'ultimo comma 5.

**Articolo 23, con riferimento:** alla possibilità di sostituzione all'Appaltatore o di affidare a terzi in danno e spese dell'Appaltatore di cui al comma 3.

**Articolo 27, con riferimento:** al disconoscimento di valore di rinuncia ad eventuali tolleranze della stazione appaltante prevista dal comma 1.

**Articolo 28, con riferimento:** alla impossibilità dell'Appaltatore di sospendere o interrompere l'Attività oggetto dell'affidamento prevista dal comma 1, dalla individuazione del Foro di Bolzano di cui al comma 2 e all'obbligo dell'Appaltatore di completare l'esecuzione prima di attivare azione giudiziaria introdotto dal comma 3.

**Articolo 29, con riferimento:** al Patto d'Integrità introdotto dai commi 1 e 2, sia per quanto riguardo gli obblighi, agli effetti in caso di violazione, alla previsione dell'arbitrato.

## **PARTE PRIMA LAVORI**

**Articolo 31, con riferimento:** alla insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle variazioni ai tracciati planimetrici ed altimetrici ed alle quantità delle varie specie di lavori, che riterrà opportuno,

nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi di avanzare pretese di compensi o indennizzi, prevista dal comma 1 – alla previsione contenuta nel comma 6 di rinuncia all'eccezione della mancata conoscenza di condizioni o elementi ulteriori introdotta dal comma 6.

**Articolo 32, con riferimento:** alla specifica degli obblighi individuati con gli articoli delle Condizioni Generali e quelli dalla lettera a) alla lettera rr) di cui al comma 1.

**Articolo 33, con riferimento:** alla rinuncia a compenso per le variazioni richieste dalla stazione appaltante ai sensi articolo 1659 di cui al comma 1 – alla successiva previsione contenuta nel comma 2 di richiedere varianti con riferimento articoli 1660 e 1661 del codice civile, della rinuncia a sollevare riserve o eccezioni per le ipotesi dettagliatamente descritte.

**Articolo 34, con riferimento:** della previsione dell'accettazione del Direttore dei lavori per la messa in opera dei materiali così come disciplinato dal comma 1 – dall'obbligo di dare pronto avviso dei difetti di cui al comma 3.

**Articolo 35, con riferimento:** alla previsione di risoluzione introdotta dal comma 1 – alla previsione dei casi di sospensione di cui alla lettera a) e b) di cui al comma 6 – alla previsione della decadenza di cui al comma 8 – alla previsione della facoltà di introdurre ulteriori sospensioni di cui al comma 11 – alla impossibilità di imputare il ritardo ad altre imprese come disciplinato dal comma 13 – alla facoltà di una nuova data di ultimazione di cui comma 1.

**Articolo 36, con riferimento:** alla determinazione del compenso per i lavori "a corpo", "a misura" "misto corpo/misura" e relativa misurazione e valutazione dell'Attività prevista dal comma 1 e 2 – all'obbligo di anticipazione di cui al comma 4 – alla previsione di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove del comma 8 – alla disciplina del comma 12 secondo il quale l'emissione del conto finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile e che la cauzione a garanzia del conto finale verrà svincolata al momento in cui il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo e sempre che non sussistano pendenze in merito agli obblighi assunti con l'Ordine e da ultimo che nell'ipotesi di accertamento di pendenze, la stazione appaltante diffiderà l'Appaltatore ad eliminare l'inadempimento entro il termine tecnico ritenuto idoneo dal Direttore dei lavori ed in difetto ad incamerare la garanzia fideiussoria a titolo di penale, indipendentemente dall'effettivo danno e dalla prova dello stesso, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

**Articolo 37, con riferimento:** ai poteri attribuiti al Direttore dei lavori dai commi 1, 2, 3, 5 – alle modalità del controllo previsto dal comma 6 – alla procedura per le riserve formulate dall'Appaltatore di cui al comma 8.

**Articolo 38, con riferimento:** al potere del Responsabile di allontanamento dal cantiere e dall'effetto della sospensione nell'ipotesi di mancata sostituzione disciplinato dal comma 1.

**Articolo 39, con riferimento:** alla previsione che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto

entro ulteriori due mesi, dalla previsione che dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione e la decorrenza decennale di cui all'articolo 1669 codice civile di cui al comma 1 – all'obbligo di mettere a disposizione le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove ed al ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico come disciplinato dal comma 2 – alla previsione del comma 4, secondo il quale le verifiche, i sopralluoghi, i controlli in corso d'opera effettuati dal Direttore dei lavori, gli ordini di lavori emessi dal Direttore dei lavori e la mancata contestazione non possono essere invocati dall'Appaltatore per contestare l'esito negativo del collaudo, essendo l'attività del Direttore dei lavori autonoma e non condizionante del collaudo finale – dalla previsione del comma 7, secondo il quale ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti del Direttore dei lavori con invito scritto, procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso, la quale verrà detratta dal primo pagamento utile o mediante incameramento della garanzia fideiussoria o quella specifica rilasciata a garanzia del pagamento del conto finale.

**Articolo 41, con riferimento:** alla previsione del comma 1 che non sarà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dell'Attività, fatta eccezione soltanto per i danni derivanti da cause di forza maggiore, sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al Direttore dei lavori entro 3 (tre) giorni dall'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune – alla previsione del comma 2 che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero prodotti dalle acque superficiali alle scarpate ai limiti degli scavi o dei rilevati, o agli interramenti delle cunette e tombini, l'allagamento dei cavi di fondazione. dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

**Articolo 42, con riferimento:** alla previsione del comma 4 secondo il quale l'eventuale richiesta di ingresso in cantiere di imprese esecutrici o di lavoratori autonomi non autorizzati o di terzi deve essere comunicata all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori e quest'ultimo rilascerà discrezionalmente il nulla osta, che in questo modo ne attesta la formale "autorizzazione".

**Articolo 44, con riferimento:** alla previsione della facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore e della facoltà di procedere alla risoluzione dell'Ordine, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

## **PARTE SECONDA SERVIZI E FORNITURE**

**Articolo 47, con riferimento:** alla previsione che sono a carico dell'Appaltatore le spese della consegna, nonché i rischi di perdite e i danni ai beni oggetto della fornitura derivanti dall'imballaggio, dal trasporto (qualunque siano le modalità convenute per la spedizione), fino alla consegna presso la sede indicata dall'Ordine di cui al comma 2.

**Articolo 48, con riferimento:** alla previsione di cui al comma 2 che in caso di assenza dell'Appaltatore il verbale farà stato ugualmente – alla disciplina del comma 3 per il quale i beni rifiutati a seguito di collaudo

con esito negativo, o a seguito di denuncia saranno tenuti a disposizione dell'Appaltatore per il ritiro per un periodo massimo di 10 (dieci) giorni e dalle presenti Condizioni Generali dalla data di ricezione della denuncia o della comunicazione di rifiuto e che trascorso tale termine, è facoltà depositare, anche in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna, i beni non conformi o viziati a spese e a rischio dell'Appaltatore e che Il tempo decorso tra la rilevazione e l'eliminazione dei difetti dei beni/ripristino del servizio sarà considerato ritardo imputabile all'Appaltatore e darà diritto di applicare le penali previste dall'Ordine – alla previsione del comma 5 per il quale con l'emissione del certificato ultimazione lavori e/o servizi, si considera accettata la fornitura dei beni/servizi e che il trasferimento di proprietà avrà luogo a far data dal verbale di collaudo/regolare esecuzione della fornitura.

**Articolo 49, con riferimento:** alla previsione che Il collaudo/verifica di regolare esecuzione, avvenuto/a positivamente non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento – alla previsione che tutti i beni oggetto della fornitura devono essere garantiti per il buon funzionamento per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data riportata sul verbale attestante l'esito positivo del collaudo/verifica del servizio medesimo e che pertanto, l'Appaltatore si impegna a correggere, a titolo gratuito, ogni errore e/o mal funzionamento che dovessero verificarsi in tale periodo – alla disciplina che in difetto di disciplina valgono le regole generali fissate dal Codice Civile per l'appalto di lavori.

LUOGO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_